

Frosinone, 27 aprile 2026

A TUTTE LE IMPRESE
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
Loro Sedi

Prot. N. 70/2026

Oggetto: C.c.p.l. 21/12/2024 E.V.R. per anno 2026

Con riferimento all'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) relativo all'anno 2026, si comunica che il 31 marzo 2026 ANCE FROSINONE e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno proceduto alla verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e alla conseguente determinazione degli importi erogabili nel territorio di Frosinone.

Tale verifica è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2023/2024 con il triennio 2023/2024/2025 e 3 indicatori territoriali su 4 hanno registrato un andamento positivo.

Le parti sociali hanno deliberato che la provvista E.V.R. andrà accantonata dalle imprese in Cassa Edile.

Ricordiamo altresì che l'importo di E.V.R. che ciascuna azienda deve concretamente erogare ai propri dipendenti è determinato di anno in anno in base ai risultati di due verifiche: quella effettuata dalle parti sociali territoriali e una successiva verifica a livello aziendale.

Ciascuna impresa, pertanto, deve ora procedere al raffronto su base triennale dei seguenti due parametri aziendali:

- **Ore denunciate in Cassa Edile** (o in alternativa, per le imprese che non abbiano operai alle proprie dipendenze, ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro);
- **Volume d'affari IVA**, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Ai fini della verifica dei parametri aziendali relativa al 2026, le imprese prenderanno a riferimento il triennio 2022/2023/2024, confrontandolo con quello 2023/2024/2025.

Come sopra indicato, sempre con riferimento al 2026, l'esito di tale verifica può dare luogo a una delle seguenti situazioni:

1. **Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi**, l'azienda eroga l'E.V.R. nella misura del 75% del 4% dei minimi di paga base in vigore nell'anno 2025;¹ (cfr. tabella A).
2. **Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo**, l'azienda eroga l'E.V.R. nella misura del 52,5% del suddetto 4%; (cfr. tabella B)
3. **Se entrambi i parametri risultano negativi**, l'azienda non eroga l'E.V.R.

¹ Vale a dire il 3% dei minimi di paga base in vigore nell'anno 2025

Tabella A	
IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI PARI O POSITIVI	
OPERAI - Valori orari	
IV° Livello	€ 0,26
III° Livello	€ 0,24
II° Livello	€ 0,22
I° Livello	€ 0,19
Impiegati - Valori mensili	
VII° Livello	€ 64,04
VI° Livello	€ 57,64
V° Livello	€ 48,03
IV° Livello	€ 44,83
III° Livello	€ 41,63
II° Livello	€ 37,46
I° Livello	€ 32,02

Tabella B	
IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO	
Misura di E.V.R. a livello Provinciale	
OPERAI - Valori orari	
IV° Livello	€ 0,14
III° Livello	€ 0,13
II° Livello	€ 0,11
I° Livello	€ 0,10
Impiegati - Valori mensili	
VII° Livello	€ 33,62
VI° Livello	€ 30,26
V° Livello	€ 25,22
IV° Livello	€ 23,54
III° Livello	€ 21,85
II° Livello	€ 19,67
I° Livello	€ 16,81

L'impresa che, per il 2026, corrisponde ai propri dipendenti l'E.V.R. nella misura ridotta di cui alla soprastante tabella B o che non corrisponde l'E.V.R., deve inviare un'apposita autodichiarazione entro e non oltre il 31 maggio 2026 ad ANCE FROSINONE e alla Cassa Edile di Frosinone e Provincia, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. laddove costituite. Tale autodichiarazione ha per oggetto il non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali e deve essere resa utilizzando il fac-simile allegato alla presente e trasmettendo, altresì, la documentazione relativa ai trienni di riferimento.

L'autodichiarazione deve essere inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- ance.frosinone@pec.ance.it;
- cassaedile@pec.cassaedilefrosinone.it

Si chiede cortesemente di riportare nell'oggetto della mail la dicitura "Autodichiarazione E.V.R. anno 2026".

Successivamente ANCE FROSINONE informerà le Organizzazioni Sindacali Provinciali delle autodichiarazioni ricevute dalle imprese e successivamente le Parti Sociali Territoriali si incontreranno, se richiesto da queste ultime, per la verifica di tali autodichiarazioni, che comunque sarà effettuata esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA delle imprese nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (o del libro unico del lavoro, nel caso di aziende che abbiano alle dipendenze soltanto impiegati).

L'E.V.R. DOVRA' ESSERE VERSATO DALLE IMPRESE IN CASSA EDILE SECONDO LE MODALITA' RIPORTATE NELLA NOTA TECNICA ALLEGATA.

Si precisa che l'E.V.R., come sopra determinato, spetta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e pertanto, all'esito della verifica aziendale, le imprese dovranno corrispondere anche l'E.V.R. spettante per i mesi precedenti a partire da gennaio 2026, oltre che ovviamente quello spettante per il mese corrente.

Si segnala che il CCNL disciplina la specifica fattispecie delle imprese di nuova costituzione: tali aziende devono erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale, di cui alla soprastante tabella A. Ai fini della verifica dei parametri aziendali, il raffronto sarà poi effettuato anno su anno e biennio su biennio, fino al raggiungimento del triennio.

Si ricorda che, per espressa disposizione del CCNL, l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi contrattualmente previsti, ivi compreso il TFR.

Infine, per quanto riguarda la tassazione agevolata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, segnaliamo che le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell'effettiva erogazione dell'EVR, la c.d. "dichiarazione di conformità", collegandosi al portale web Cliclavoro, nella sezione 'Deposito telematico contratti'. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID, è necessario seguire i seguenti passaggi: inserire il codice del verbale delle Parti Sociali **20250107154328347** > modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l'azienda. In particolare, dovranno essere compilati i seguenti campi:

Sezione 3: Beneficiari - indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l'E.V.R. e l'anno di riferimento;

Sezione 4: Premio (euro) - indicare la stima del valore annuo pro capite del premio;

Sezione 5: Obiettivi – indicare Produttività e Redditività;

Sezione 6: Indicatori previsti nel contratto - mettere un flag alla voce n. 2) Sezione

8: Partecipazione agli utili dell'impresa - Selezionare "NO".

Gli uffici della Cassa Edile di Frosinone sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegati c.s.

Il Direttore


(Carta intestata dell'impresa)

**FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE
AZIENDALE SU EVR**

Luogo e data

Spettabile
ANCE FROSINONE
Via Del Plebiscito,15
03100 FROSINONE

Spettabile
CASSA EDILE di Mutualità ed
Assistenza di Frosinone e Provincia
Via Tiburtina, 4
03100 FROSINONE

Spettabile
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa (*)

Oggetto: E.V.R. – Autodichiarazione per l'anno 2026 di non raggiungimento di almeno un parametro aziendale.

La scrivente impresacon sede legale in..... dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 21/12/2024 (triennio 2022/2023/2024 rapportato al triennio 2023/2024/2025) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile (o, per le imprese con soli impiegati ore lavorate, come registrate sul libro unico del lavoro)
- volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno 2026, l'impresa non erogherà l'E.V.R. (*da utilizzare in caso di entrambi i parametri negativi*) /erogherà l'E.V.R. nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva (*da utilizzare in caso di un solo parametro positivo*).

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

(*) Solo se in azienda sono presenti la RSA o la RSU

NOTA TECNICA

Relativamente alle modalità di accantonamento della premialità E.V.R. in Cassa Edile, si illustrano le seguenti indicazioni operative.

1. VERSAMENTO ORDINARIO E.V.R. 2026

L'impresa per l'anno 2026 dovrà effettuare il versamento della provvista E.V.R. spettante a ciascun lavoratore in forza, con la denuncia di competenza **aprile 2026** (compilabile dal mese di maggio 2026).

Attraverso il M.U.T. e secondo le precedenti indicazioni, l'Impresa dovrà denunciare le quote E.V.R. relative sia agli operai sia agli impiegati.

Con la predetta denuncia, l'Impresa dovrà versare, oltre alla quota E.V.R. di competenza aprile 2026, le ulteriori quote a conguaglio, relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2026.

Per le mensilità successive ad aprile 2026 e fino a dicembre 2026, il versamento dell'E.V.R. avverrà con la naturale cadenza mensile attraverso il M.U.T. in base alle quote di competenza.

2. IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL'E.V.R. IN BUSTA PAGA

Qualora l'Impresa sulla base di precedenti accordi (Verbale di accordo del 17/04/2024 cessato al 31/12/2024) avesse provveduto ad erogare l'E.V.R. in favore dei propri dipendenti con le buste paga di gennaio, febbraio, marzo 2026, la stessa dovrà comunque provvedere ad accantonare la provvista E.V.R. in Cassa Edile di Frosinone a partire dalla denuncia di competenza aprile 2026.

Si evidenzia tuttavia che la quota E.V.R. erogabile nell'anno 2026 è calcolata sui minimi di paga base in vigore nell'anno 2025 che differiscono da quelli presi a riferimento per l'E.V.R. dello scorso anno.

Pertanto, le aziende rientranti nella casistica di cui al presente punto 2 (cioè quelle che hanno anticipato il pagamento dell'E.V.R. in busta paga nelle mensilità gennaio, febbraio, marzo 2026 sulla base dell'accordo 17/04/2024), nella denuncia di competenza aprile 2026 dovranno versare in Cassa Edile oltre alle quote E.V.R. del mese di competenza, le differenze economiche prodotte dalla applicazione dei minimi di paga base 2025, come illustrate nelle seguenti tabelle.

Tabella A	
IMPRESE CON ENTRAMBI I PARAMETRI PARI O POSITIVI	
Misura di E.V.R. a livello Provinciale	
OPERAI - Valori orari	
IV° Livello	€ 0,26
III° Livello	€ 0,24
II° Livello	€ 0,22
I° Livello	€ 0,19
Impiegati - Valori mensili	
VII° Livello	€ 64,04
VI° Livello	€ 57,64
V° Livello	€ 48,03
IV° Livello	€ 44,83
III° Livello	€ 41,63
II° Livello	€ 37,46
I° Livello	€ 32,02

Tabella B	
IMPRESE CON UN PARAMETRO AZIENDALE NEGATIVO	
Misura di E.V.R. a livello Provinciale	
OPERAI - Valori orari	
IV° Livello	€ 0,14
III° Livello	€ 0,13
II° Livello	€ 0,11
I° Livello	€ 0,10
Impiegati - Valori mensili	
VII° Livello	€ 33,62
VI° Livello	€ 30,26
V° Livello	€ 25,22
IV° Livello	€ 23,54
III° Livello	€ 21,85
II° Livello	€ 19,67
I° Livello	€ 16,81

3. MODALITA' DI VERSAMENTO E.V.R.

Non essendo la Cassa Edile sostituto d'imposta l'Impresa dovrà accantonare nell'apposita sezione del M.U.T. "QUOTA E.V.R." l'importo spettante a ciascun lavoratore (operaio ed impiegato) al netto delle ritenute di legge (analogamente a quanto avviene per gli accantonamenti GNF).

In tale quadro, ai fini della tassazione agevolata così come prevista dalla normativa per le erogazioni premiali, **segnaliamo nuovamente** che le imprese dovranno rendere telematicamente, prima dell'effettiva erogazione dell'EVR, la c.d. "*dichiarazione di conformità*", collegandosi al portale web Cliclavoro, nella sezione 'Deposito telematico contratti'. Una volta effettuato l'accesso tramite SPID, è necessario seguire i seguenti passaggi: inserire il codice del verbale delle Parti Sociali **20250107154328347**> modifica > completare il quadro DPP con i dati riguardanti l'azienda.

In particolare, dovranno essere compilati i seguenti campi:

- Sezione 3: Beneficiari - indicare il numero dei lavoratori a cui si erogherà l'E.V.R. e l'anno di riferimento;
- Sezione 4: Premio (euro) - indicare la stima del valore annuo pro capite del premio;
- Sezione 5: Obiettivi – indicare Produttività e Redditività;
- Sezione 6: Indicatori previsti nel contratto - mettere un flag alla voce n. 2)
- Sezione 8: Partecipazione agli utili dell'impresa - Selezionare "NO".

4. EROGAZIONE DELL'E.V.R. AI LAVORATORI

La Cassa Edile provvederà ad erogare la premialità in favore dei lavoratori attraverso due versamenti semestrali (settembre 2026/marzo 2027).